

DELIBERA N. 230 /11/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2294/ZD AVVIATO NEI CONFRONTI
DELL'ASSOCIAZIONE TELERADIOPACE (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN
AMBITO LOCALE TELERADIOPACE) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA
1, LETT. AA), PUTNO 3, D.LGS. 177/05**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 settembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 43/11/DICAM - PROC. 2294/ZD, in data 29 aprile 2011 e notificato in data 11 maggio 2011, che ha contestato, su segnalazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria (prot. n. 0005697) pervenuta in data 07 febbraio 2011, la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. aa), punto 3, d.lgs. 177/05 da parte dell'Associazione Teleradiopace TV esercente l'emittente televisiva locale Telradiopace con sede in Chiavari (GE) al Corso Millo 121 (16043), nel corso della programmazione televisiva andata in onda in data 20, 22, 24, 25 e 26 settembre 2010; in particolare, il Comitato regionale per le Comunicazioni Liguria ha rilevato il giorno 20 settembre 2010, nelle fasce orarie 9-10 e 20-21, il giorno 22 settembre 2010, nelle fasce orarie 11-12 e 22-23, il giorno 23 settembre 2010, nelle fasce orarie 13-14 e 21-22, il giorno 24 settembre 2010 nelle fasce orarie 12-13, 13-14 e 19-20, il giorno 25 settembre 2010 nella fascia oraria 17-18 e il giorno 26 settembre 2010 nella fascia oraria 12-13 che sono stati trasmessi messaggi pubblicitari televisivi in misura eccedente il 5 per cento per ogni ora di diffusione pari, rispettivamente, al 5,3% al 8,4% al 14,3% al 6,8% al 7,7% al 7,7% al 14,5% al 7,7% al 6,3% al 10,3% e al 5,3%;

RILEVATO che la predetta associazione, in sede di audizione convocata il giorno 21 giugno 2011, ha sostenuto che “*la programmazione televisiva oggetto di contestazione non rientra nella nozione di “pubblicità” rilevabile ai fini della violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett. aa), punto 3), d.lgs. 177/05, bensì trattasi di semplici comunicazioni a fini informativi aventi ad oggetto l'attività istituzionale della diocesi e degli enti privi di scopo di lucro*” e, quindi, ha chiesto “*l'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio*”;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte in sede di audizione possa essere accolto, in quanto, da una più attenta analisi della programmazione televisiva oggetto della predetta contestazione, si ricava che la stessa, infatti, non è classificabile come “*pubblicità*”; in base alla definizione normativa di cui all’articolo 1, lettera *c*), direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, per “*pubblicità*” si intende qualsiasi forma di messaggio diffuso, dietro compenso o a fini di autopromozione, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la fornitura dietro compenso di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi. La natura promozionale di un messaggio può evincersi dal suo *contenuto*, dalla *forma*, dal *contesto in cui è stato diffuso*, e dall’*effetto che ingenera negli utenti/consumatori*. Nel caso di specie, la programmazione televisiva segnalata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria non assume una valenza tipicamente promozionale difettando nel caso di specie la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti circa la natura promozionale della comunicazione anche per l’utilizzazione di formati e linguaggi che non sono tipici della comunicazione pubblicitaria;

RILEVATO che l’emittente in questione non ha in effetti trasmesso messaggi pubblicitari in violazione dell’art. 2, comma 1, lett. aa), punto 3, d.lgs. 177/05;

RITENUTO che, pertanto, non si riscontra da parte dell’ dell’Associazione Teleradiopace TV esercente l’emittente televisiva locale Telradiopace con sede in Chiavari (GE) al Corso Millo 121 (16043), la violazione della disposizione contenuta nell’art. dell’art. 2, comma 1, lett. aa), punto 3, d.lgs. 177/05 in data 20, 22, 24, 25 e 26 settembre 2010;

VISTO l’art. 2, comma 1, lett. aa), punto 3, d.lgs. 177/05;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’ Autorità;

DELIBERA

1. L’archiviazione degli atti;
2. La presente deliberà è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 13 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola